



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 9 DEL 30 APRILE 2020

OGGETTO: CONTINGENTAMENTO ACCESSO AI VISITATORI AL CIVICO CIMITERO DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020, emanato al fine di affrontare l'emergenza COVID-19, in cui si dispongono tra l'altro aperture di alcune aree di pertinenza comunale a partire dal 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che rimangono in ogni caso il divieto di assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

CONSIDERATO che l'apertura del Civico Cimitero ai visitatori, opportunamente contingentata e nel rispetto delle misure nazionali a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, è compatibile con le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

VISTO l'art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000 e attesa la propria competenza in merito;

ORDINA

A far data dal 4 maggio 2020 e fino a nuovo provvedimento, è consentito l'accesso ai visitatori nell'area cimiteriale nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. E' vietata ogni forma di assembramento di persone.
3. Dovranno essere indossati dispositivi di protezione individuale, in conformità alle disposizioni nazionali per la tutela della salute pubblica.
4. In occasione delle operazioni di sepoltura è consentito l'accesso ai parenti e ai congiunti dei defunti da inumare/tumulare per un massimo di 15 persone e nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza la cui violazione, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo n. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

In caso di violazioni delle presenti prescrizioni, al fine di garantire la continuità delle condizioni di sicurezza, l'accesso al civico cimitero potrà eventualmente essere contingentato, sia negli orari di apertura che nel numero di visitatori contemporaneamente ammessi.

La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque ne abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, presso il TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. N. 104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e ne è data ampia diffusione.



Il Sindaco
Sen. Remigio Ceroni